



COMUNE DI ORSOGNA **Provincia di Chieti**

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI ORSOGNA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29/12/2020

SOMMARIO

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

Articolo 2 - Nomina e durata

Articolo 3 - Compiti del Garante

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

Articolo 5 – Strutture e Personale

Articolo 6 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

1. Nell'ambito del Comune di Orsogna è istituita la figura del Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza (di seguito denominato "Garante") con i compiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 2 - Nomina e durata

1. Il Sindaco nomina il Garante, scegliendolo fra persone residenti nel Comune di Orsogna d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali. Il Garante resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

2. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica o qualora lo stesso disattenda a quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Il Garante opera in veste monocratica. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria, con esclusione dei soggetti operanti in associazioni di volontariato. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al secondo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

Articolo 3 - Compiti del Garante

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico funzionale.

2. Le funzioni del Garante sono le seguenti:

a) Vigila a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Orsogna;

b) Contribuisce a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato ONU:

1) non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, orientamento personale e identità di genere, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;

2) migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;

3) diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare;

4) partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;

c) Promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Orsogna, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Orsogna;

d) Promuove la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;

e) Può ascoltare, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché

le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;

f) Segnala all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 L. n. 184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale (art. 331 e c.p.p.);

g) Segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari;

h) Verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;

i) Può esprimere pareri non vincolanti sugli atti a carattere generale che il Comune di Orsogna emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione ed in ogni altro atto a carattere generale che preveda azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;

j) Può esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto i) riguardanti i minorenni;

k) Segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

l) Coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e con il Garante Regionale istituito con Legge reg. 24/2018;

m) Promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc.) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse;

n) può attivare azioni e progetti specifici di studi, promozione, comunicazione e formazione dei/sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in proprio e/o in sinergia con soggetti istituzionali, in particolare con i Servizi pubblici comunali Cultura e Formazione, Famiglia e Tradizioni, di terzo settore, in particolare con la Pro-Loco di Orsogna, privati;

o) può partecipare/collaborare e, ove possibile, promuovere iniziative collegate alla Giornata dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 Novembre, istituita ai sensi della Legge n. 451/1997, art. 1, comma 6;

3. Convoca almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari e ai referenti dei Servizi pubblici comunali Cultura e Formazione e Famiglia e Tradizioni. per quanto di loro competenza. e richiede iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno.

2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

Articolo 5 - Strutture e personale

1. La funzione del Garante è gratuita.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito dai Servizi Sociali del Comune di Orsogna.

Articolo 6 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge generale, il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, corredata del Regolamento, all'Albo Pretorio.